



Comune di Verrua Po

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2025

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1: Finalità
- art. 2: Funzioni di Polizia Urbana
- art. 3: Accertamento delle violazioni
- art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- art. 5: Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- art. 6: Stemma civico

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 7: Spazi ed aree pubbliche
- art. 8: Salvaguardia del verde
- art. 9: Verde privato
- art. 10: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- art. 11: Atti vietati su suolo pubblico
- art. 12: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 13: Marciapiedi
- art. 14: Manutenzione degli edifici e delle aree
- art. 15: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- art. 16: Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- art. 17: Nettezza del suolo e dell'abitato
- art. 18: Sgombero neve
- art. 19: Rami e siepi
- art. 20: Pulizia fossati
- art. 21: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- art. 22: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- art. 23: Rifiuti
- art. 24: Cimitero
- art. 25: Atti contrari alla decenza e alla morale
- art. 26: Lancio di pietre e di altri oggetti
- art. 27: Nettezza del suolo pubblico

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE art.

- 28: Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- art. 29: Oggetti mobili
- art. 30: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- art. 31: Accensione di fuochi
- art. 32: Utilizzo di strumenti musicali
- art. 33: Attività produttive ed edilizie rumorose e ricreative
- art. 34: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- art. 35: Uso dei dispositivi antifurto
- art. 36: Uso dei "cannoncini spaventa passerai e/o antigrandine" per allontanare i volatili

art. 37: Uso di macchine da giardino
art. 38: Depositi esterni
art. 39: Sosta o fermata di veicoli a motore
art. 40: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

TITOLO V: CIRCOLAZIONE

art. 41: Circolazione

TITOLO VI: ANIMALI

art. 42: Animali di affezione
art. 43: Custodia e tutela degli animali
art. 44: Cani
art. 45: Randagismo felino
art. 46: Derattizzazione

TITOLO VII: VARIE

art. 47: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
art. 48: Accattonaggio
art. 49: Artisti di strada
art. 50: Divieto di campeggio libero
art. 51: Carovane di nomadi

TITOLO VIII: SANZIONI

art. 52: Sanzioni amministrative

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 53: Entrata in vigore
art. 54: Norma finale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed aperte al pubblico, compreso i cortili, gli argini, i canali e i fossi fiancheggianti le strade, salvo diversa disposizione.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
- 4) Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sono previste dalla L. 689/81 e dal presente Regolamento.

Art. 5: Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento

- 1) Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, sono rilasciate, in base al presente Regolamento, per iscritto dai competenti Uffici comunali e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione rilasciata;
 - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio e con giustificato motivo, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di interesse pubblico o per utilizzo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono subordinate.

Art. 6: Stemma civico

- 1) Non è consentito l'uso dello stemma civico senza preventiva autorizzazione come previsto dallo Statuto Comunale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 8: Salvaguardia del verde

1) Nei viali, nelle vie alberate e nei giardini pubblici è fatto divieto di:

- a) restare sdraiato, dormire negli spazi erbosi o fioriti;
 - b) danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e siepi;
 - c) cogliere fiori o tagliare erba;
 - d) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - e) circolare con veicoli in aree interdette alla circolazione;
 - f) provocare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - g) occupare le aree destinate a verde pubblico mediante collocazione di beni mobili o fissi, salvo autorizzazione;
 - h) danneggiare l'arredo urbano, salire sugli alberi, staccare rami, piante, foglie, fiori e frutti;
 - i) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - l) svolgere competizioni sportive o ricreative nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
- Tali disposizioni si applicano anche nelle altre aree verdi di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Art. 9: Verde Privato

Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose. I rami degli alberi e le siepi devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E' compito dei proprietari o conduttori rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade o sui marciapiedi prospicienti la pubblica via.

Art. 10: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie e manifestazioni religiose e civili per tutta la loro durata.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 11: Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi e lanciare oggetti o materiali che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray e vernici di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme

da quello stabilito;

f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;

g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

Art. 12: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro o lattine da parte dei pubblici esercizi, circoli privati e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.

2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinentziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nelle vicinanze dell'ingresso del locale o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TUTELA DEI MONUMENTI E CIMITERO, DECENZA E MORALE

Art. 13: Marciapiedi

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

a) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi prospicienti le strade.

Art. 14: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento

su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Ogni pertinenza degli edifici deve essere mantenuta in stato di pulizia e sufficientemente illuminata a cura dei proprietari e degli inquilini. I cortili e le scale esterne di ogni edificio devono essere mantenuti in costante stato di decoro nonché sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso.

Art. 15: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 16: Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi,

barriere, segnaletica stradale o cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici ove non si sia autorizzati, collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, pali semaforici, alberi e autovetture in sosta, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;

e) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;

f) sdraiarsi su panchine e sedili simili e insudiciare in qualunque modo i medesimi;

g) arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

l) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure

insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Art. 17: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti mediante appositi contenitori.
- 6) E' vietato depositare sul suolo pubblico macerie provenienti da lavori edili.

Art. 18: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti il proprio edificio o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dalle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente facendolo coprire con terriccio e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.
- 7) In occasione di forti nevicate e al fine di agevolare i mezzi spartineve, è fatto invito ai proprietari di veicoli di non sostare sulla pubblica via, se non per motivi di carico e/o scarico.

I veicoli dovranno essere collocati all'interno delle proprie pertinenze. In assenza di queste i veicoli dovranno essere sistemati in ampi spazi e comunque in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e ai lavori di sgombero neve.

Art. 19: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade effettuando la pulizia degli spazi suindicati.

Art. 21: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 22: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Art. 23: Rifiuti

E' fatto obbligo adeguarsi al servizio di raccolta differenziata. Il conferimento deve avvenire depositando le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati sempre in maniera distinta, negli appositi contenitori che recano chiaramente la scritta esterna relativa al materiale da conferire, avendo cura - se necessario - di ridurre i volumi sminuzzando i materiali.

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie.

I recipienti devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni, contenenti rifiuti domestici o immondizie.

In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.

E' fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti. ecc.)

E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.

E' fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

E' vietato:

- danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti;
- ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso; smaltire rifiuti pericolosi e tossico nocivi;
- il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, con gettito di piccoli rifiuti (bucce, mozziconi, pezzi di carta o simili) escrementi di animali, spargimento di olio o simili; le carte ed i simili rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini della carta straccia; i mozziconi dovranno essere spenti e depositati nei portarifiuti.
- spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente installati per la raccolta differenziata di rifiuti;
- depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
- il conferimento dei rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio comunale;

Art. 24: Cimitero

Il cimitero è luogo pubblico destinato alla conservazione dei resti mortali delle persone e al culto dei defunti.

Ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo è vietato.

E' vietato:

- accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi,
- accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle carrozzine delle persone impedite e di quelle dei bambini,
- occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto,
- tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignità del luogo,
- l'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe
- appropriarsi, anche temporaneamente, di arredi per tombe, vasi e fiori appartenenti ad altri.

Art. 25: Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato sputare e soddisfare le proprie necessità fisiologiche, anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico

Art. 26: Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche

per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere o danneggiare sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Art. 27: Nettezza del suolo pubblico

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

E' vietato deporre, o abbandonare, sul suolo pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

Lo scarico dei detriti, pietre e simili non può farsi che nella località a ciò espressamente destinate e con le cautele stabilite.

Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

La spazzatura e i rifiuti solidi urbani in genere dovranno essere raccolti in appositi sacchetti impermeabili e ben chiusi, indi deposti negli appositi cassonetti.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 28: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 29: Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 30: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 31: Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52

c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche e sui balconi. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 32: Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 33: Attività produttive, edilizie rumorose e ricreative

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.

3) Nell'esercizio di attività in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore

7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

6) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.

10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.

Art. 34: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

Art. 35: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 36: Uso dei "cannoncini spaventa passerì e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasserì", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dal centro abitato e 100 metri dalle case sparse fatta salva la casa del conduttore.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Art. 37: Uso di macchine da giardino

L'uso di macchine da giardino di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Di sabato e nei giorni festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

Art. 38: Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 39: Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitori sul territorio comunale,

di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art. 40: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

TITOLO V: CIRCOLAZIONE

Art. 41: Circolazione

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto della sicurezza e dell'ordine della vita cittadina.

E' vietato:

- a. il transito agli autobus adibiti a servizio di trasporto pubblico o scolastico al di fuori dei percorsi autorizzati,
- b. abbandonare anche temporaneamente il veicolo col motore acceso,
- c. mantenere il motore acceso durante la sosta dell'autoveicolo,
- d. disturbare la quiete pubblica con l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora diversi montati sull'autoveicolo,
- e. l'utilizzo di mezzi fonici a bordo di autoveicoli allo scopo di effettuare pubblicità, senza specifica autorizzazione,
- f. la conduzione di auto e motoveicoli pericolosa o disturbante per i cittadini,
- g. lasciare sul suolo pubblico veicoli i cui dispositivi non siano conformi all'art. 155, comma 4 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dell'art. 350, 2^ comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 coordinato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996),
- h. abbandonare il veicolo lasciando a bordo bambini, anziani e animali in condizioni disagiate e comunque per tempo prolungato,
- i) mantenere accesi il motore ed apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora degli autoveicoli durante lo svolgimento di cortei, funerali, manifestazioni pubbliche civili o religiose,
- j) intralciare i percorsi pedonali con qualsiasi tipo di veicolo incluse biciclette, motocicli, carrozzelle per portatori di handicap, passeggini, ecc..
- k) circolare con veicoli a motore sopra gli argini di difesa, ed in generale su tutte le opere idrauliche.

TITOLO VI: ANIMALI

Art. 42: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 43: Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- 1) Consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici.
In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, munendosi di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi. Dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;
- 2) Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- 3) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui al punto 1;
- 4) Lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

Art. 44: Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ATS competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti e nelle zone in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
- 6) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina regionale entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro 15 giorni dal momento in cui ne entrano in possesso e comunque prima della loro cessione a qualunque titolo.

Art. 45: Randagismo felino

- 1) E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.
- 2) I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della ATS competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.
- 3) I cittadini devono notificare all'Ufficio di Polizia Locale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'ATS e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
- 4) Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico di ATS e del Comune.
- 5) I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.
- 6) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 46: Derattizzazione

- 1) I proprietari sono tenuti a controllare la presenza di ratti nelle proprietà.
- 2) Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio tecnico del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati

nell'operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

TITOLO VI: VARIE

Art. 47: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere salvo se autorizzati.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 48: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico

Art. 49: Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento Canone Unico.

Art. 50: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, il piazzale del cimitero ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 3) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa nell'importo previsto dalla tabella allegata al presente Regolamento e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati

ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del C.d.S. avvalendosi delle Ditte private le quali

provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 51: Carovane di nomadi

E vietato su tutto il territorio comunale la sosta di carovane di nomadi.

La loro sosta potrà essere consentita solo su terreni di loro proprietà e assicurando il rispetto delle fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.

TITOLO VIII: SANZIONI

Art. 52: Sanzioni amministrative

1) Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come da tabella allegata al presente Regolamento.

2) E' ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato in ragione di una sanzione pari al doppio del minimo edittale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e successive modifiche.

3) Nel caso il trasgressore non si avvalga nei termini di legge della facoltà di estinguere la violazione tramite il pagamento in misura ridotta, si applicheranno le ulteriori procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/81.

5) In caso di violazione al Regolamento commessa dal soggetto minore di età, della violazione rispondono i genitori esercenti la potestà o coloro che sono tenuti alla sorveglianza dello stesso.

4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

7) in caso di infrazioni alle disposizioni del Presente Regolamento, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine possono procedere al sequestro dei beni oggetto della violazione nei casi e nei modi previsti dalla L.689/81e successive modificazioni ed alle eventuali altre norme vigenti in materia di illeciti amministrativi. La restituzione dei beni, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento sanzionatorio, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese occorse.

8) Si dà luogo alla vendita immediata dei beni sequestrati qualora gli stessi siano soggetti a facile deterioramento o per i quali non convenga il trasporto presso il deposito comunale.

9) I beni suscettibili di conservazione possono essere alienati dopo sei mesi dalla data del

sequestro, allorché la persona a carico della quale è stato eseguito il sequestro, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro, o si tratti di cose che debbano rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

10) In caso di vendita dei beni sequestrati, i proventi riscossi, diminuiti di quanto dovuto all'Erario dello Stato ed al Comune, vengono rimessi al titolare.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53: Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 54: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Allegato al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C.**TABELLA DELLE SANZIONI**

Articolo	Minimo edittale	Massimo edittale
8	50,00	500,00
9	50,00	500,00
10	50,00	500,00
11	50,00	500,00
12	50,00	500,00
13	50,00	500,00
14	50,00	500,00
15	50,00	500,00
16	50,00	500,00
17	50,00	500,00
18	50,00	500,00
19	50,00	500,00
20	50,00	500,00
21	50,00	500,00
22	50,00	500,00
23	50,00	500,00
24	50,00	500,00
25	50,00	500,00
26	50,00	500,00
27	50,00	500,00
28	50,00	500,00
29	50,00	500,00
30	50,00	500,00
31	50,00	500,00
32	50,00	500,00
33	50,00	500,00
34	39,00	159,00
35	50,00	500,00
36	39,00	159,00
37	50,00	500,00
38	25,00	150,00
39	50,00	500,00
40	50,00	500,00
41	50,00	500,00
41 lettera b	Art. 158 C.d.S.	
41 lettera c	Art. 158 C.d.S.	
41 lettera h	Art. 727, 591 C.P.	
42	50,00	500,00
43	50,00	500,00
44	50,00	500,00
45	50,00	500,00
46	50,00	500,00
47	50,00	500,00
48	50,00	500,00
49	50,00	500,00
50	50,00	500,00
51	50,00	500,00

